

STATUTO

"APE MAIA" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORROPOLI TE VIA UNGARETTI
SNC

Numero REA: TE - 164470

Codice fiscale: 01923300675

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-02-2015 - Statuto completo	2
--	---

Dott. BIAGIO CIAMPINI

N O T A I O

Trav. Corso Adriatico, 84 - Tel. 0861/840057 - Fax 0861/842292
64016 S. EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)



NOTAIO

Repertorio n° 248141

Raccolta n° 62862

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno tredici del mese di febbraio

(13 febbraio 2015)

In Alba Adriatica, via Vittorio Veneto n.c. 14, dove le parti espressamente mi hanno richiesto.

Avanti a me Dottor BIAGIO CIAMPINI, Notaio in Sant'Egidio alla Vibrata, con studio in Traversa di Corso Adriatico n.c. 84, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara.

Sono presenti le signore:

- **SACCOMANDI** VANESSA, nata ad Atri (TE) il 16 marzo 1984, residente in Corropoli (TE), via **Ravigliano** n.c. 9, c.f. SCC VSS 84C56 A488Y, cittadina italiana;
 - **PARISANI** BIANCA, nata a Nereto (TE) il giorno 11 aprile 1985, residente in Corropoli (TE) Via Carducci n.c. 13, c.f. PRS BNC 85D51 F870T, cittadina italiana;
 - **RUGGIERI** SABRINA, nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 2 settembre 1982, residente in Corropoli (TE), via Giovanni XXIII n.c. 55, c.f. RGG SRN 82P42 H769W, cittadina italiana.
- Comparenti, cognite tra loro come asseriscono, della cui identità personale io Notaio sono certo, le quali, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

E' costituita tra le predette comparenti una società cooperativa sociale a mutualità prevalente retta dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili ed avente la seguente denominazione: "APE MAIA" Società Cooperativa Sociale".

Su deliberazione dell'organo amministrativo (consiglio di amministrazione od amministratore unico), la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuto dal Ministero delle attività produttive ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

Articolo 2

La società ha sede in Corropoli (TE).

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese si precisa che l'indirizzo completo è in via Ungaretti n.c.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dell'Atto Costitutivo.

Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Su deliberazione dell'organo amministrativo, essa può istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e fi-

liali fuori della propria sede sociale.

Articolo 3

La durata della società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 Dicembre 2015.

Articolo 4

Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore ad Euro venticinque e centesimi ottantadue (Euro 25,82) e non superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del Codice civile.

I conferimenti dei soci **cooperatori** possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale non inferiore ad Euro venticinque e centesimi ottantadue (Euro 25,82) e non superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del Codice civile.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Il capitale sociale iniziale è pari ad Euro centocinquanta e centesimi zero (Euro 150,00) ed è assunto e sottoscritto dai soci come segue:

- dalla signora **Saccomandi** Vanessa, socio **cooperatore**, per una quota pari ad Euro cinquanta e centesimi zero (Euro 50,00);
 - dalla signora **Parisani** Bianca, socio **cooperatore**, per una quota pari ad Euro cinquanta e centesimi zero (Euro 50,00);
 - dalla signora **Ruggieri** Sabrina, socio **cooperatore**, per una quota pari ad Euro cinquanta e centesimi zero (Euro 50,00).
- Le comparenti danno atto che il capitale sociale iniziale risulta interamente versato.

Articolo 5

La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa si prefigge lo scopo sociale di offrire alle famiglie un supporto educativo e di cura ai figli, accompagnandole nel loro ruolo educativo; favorire il processo di crescita globale del bambino, offrire ai coniugi la possibilità di continuare l'attività professionale valorizzando la maternità e paternità, offrire alle famiglie la possibilità che i figli trovino un luogo idoneo alla loro crescita favorendo l'integrazione sociale dell'intero nucleo. La Cooperativa opera, pertanto, per il perseguimento degli interessi generali della comunità per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini. Per realizzare tali scopi la Cooperativa si prefigge di:

- attivare e gestire servizi educativi e di cura per i minori consistenti nella gestione di Asili Nido, Spazi per le fa-

miglie, centri infanzia, centri ricreativi di socializzazione ed ogni altro servizio a favore dell'infanzia, dei minori e delle famiglie, anche in collaborazione con Enti Pubblici e in collegamento con le realtà operanti nel territorio, Baby **Parking**;

- promuovere e gestire, anche in collaborazione con Istituti Scolastici di altro ordine o Enti Pubblici, attività integrative e ricreative per rispondere ai bisogni globali del bambino e del minore attraverso attività **ludiche**, espressive, **psicomotorie**, socializzanti, in un contesto educativo;
- promuovere e/o collaborare con Enti per la realizzazione di seminari di formazione su tematiche **psicopedagogiche** connesse all'età evolutiva.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie - esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico - mobiliari ed immobiliari ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, precisandosi comunque che l'attività finanziaria potrà essere svolta unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale.

Essa può, altresì, assumere partecipazioni in aziende e Società aventi scopi simili ed affini, purchè in misura non prevalente ed al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale e quindi non per il collocamento e non nei confronti del pubblico e, comunque, nei limiti e nel rispetto dell'art. 2361 C.C..

Per il miglior raggiungimento dello scopo sociale, ma comunque in via subordinata e non esclusiva nè prevalente, la Società potrà: prestare e ricevere fideiussioni, avalli, garanzie e cauzioni, fatto comunque salvo quanto prescritto dall'art. 2474 C.C.

Alla società sono comunque preclusi sia l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e di intermediazione finanziaria di cui all'art. 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n° 58, sia l'esercizio o nei confronti del pubblico o in via prevalente delle attività di cui all'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n° 385.

Restano infine preclusi alla società lo svolgimento delle attività di cui alla legge 23 novembre 1939, n° 1966, nonché lo svolgimento di qualsiasi attività per la quale occorran particolari requisiti o autorizzazioni, sino a quando tali requisiti o autorizzazioni non vengano conseguiti.

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

Articolo 6

Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti

mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'impresa; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa; ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dell'Atto Costitutivo e dai regolamenti interni.

Articolo 7

I soci **cooperatori** sono coloro che si avvalgono delle prestazioni mutualistiche della Cooperativa.

Il numero dei soci **cooperatori** è variabile, ma non potrà essere inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi a soci **cooperatori**:

- i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitano professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa;
- gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi **prestati** dalla Cooperativa, ai sensi dell'art.10 L. n. 381/91.

Detti soci **cooperatori**, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata od autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia, (compresi i rapporti di collaborazione a progetto), con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali. I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa e tali soci **co-**

operatori saranno disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 142/01 e successive modificazioni.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci **cooperatori** anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Non possono essere ammessi a soci **cooperatori** coloro che, esercitando in proprio, o avendovi interessenza diretta, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa medesima, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione (organo amministrativo).

Articolo 8

Chi intende essere ammesso come socio **cooperatore** dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione od organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- indicazione del nome, cognome, residenza, e data di nascita, codice fiscale;
- indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente articolo 7;
- indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente Atto Costitutivo ed all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- la quota sociale che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'Organo Amministrativo; e dichiarazione di attenersi al presente Atto Costitutivo, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificatamente la clausola compromissoria di cui infra.

Il Consiglio di amministrazione od organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 7, l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci **cooperatori** deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci **cooperatori**, solo dopo che da parte del nuovo ammesso sia stata sottoscritta la quota sociale e sia stato versato l'eventuale **sovrapprezzo**.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini

il superamento dei limiti previsti dell'art. 2519, secondo comma, C.C. e , conseguentemente, l'obbligo della Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'Assemblea straordinaria per la modifica dell'Atto Costitutivo mediante l'adozione di uno statuto redatto secondo le norme del codice civile relative alle società per azioni in quanto compatibili. In tal caso, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci dopo che l'Assemblea abbia approvato la predetta modificazione statutaria.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, L'organo amministrativo dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e **comunicarla** agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si **pronunci** l'Assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima, successiva convocazione. In caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dell'Assemblea medesima.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio **cooperatore**, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio **cooperatore**, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente articolo 7.

Articolo 9

I soci **cooperatori** sono obbligati:

- a) a versare la quota sociale sottoscritta con le modalità e nei termini previsti infra;
- b) a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- c) a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo amministrativo, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;
- d) ad osservare il presente Atto Costitutivo, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa in Cooperativa, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la

Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste dal regolamento interno e/o da contratto.

Articolo 10

E' fatto divieto ai soci **cooperatori** di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od **esercitano** un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione dell'organo amministrativo, che allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

Articolo 11

La qualità di socio **cooperatore** si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio **cooperatore**, con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata con lo stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, nel caso di contestuali dimissioni da quest'ultimo. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui infra.

Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione dell'organo amministrativo. In caso di recesso da socio **cooperatore** congiuntamente alle dimissioni dall'ulteriore rapporto di lavoro, lo scioglimento di quest'ultimo si verificherà alla scadenza del termine di preavviso previsto dalla relativa disciplina, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare in tutto od in parte, il socio recedente dall'obbligo di preavviso.

Articolo 13

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti dei soci **cooperatori**;

- a) che non abbiano od abbiano perso i requisiti di ammissibilità e/o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
- b) che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità a

partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

c) che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dal precedente articolo 7;

d) che **violino** gli obblighi previsti dal regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;

e) che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente Atto Costitutivo, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;

f) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle quote sociali, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa per qualsiasi titolo;

g) che, senza giustificato motivo, si **rifiutino** di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima **violino** gli obblighi previsti dal regolamento interno e/o da contratto con gravi inadempimenti ai sensi dell'art. 1455 C.C.

h) che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà dell'organo amministrativo di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;

i) che avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

j) il cui ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;

k) che **violino** uno o più divieti di cui al precedente articolo 10;

l) che svolgano, o **tentino** di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

m) che in qualunque modo **arrechino** danni alla Cooperativa;

n) che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per delitti contro reati la cui gravità renda **improseguibile** il rapporto sociale;

o) che nell'esecuzione del proprio lavoro **commettano** atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1453 e seguenti del C.C.

Prima di deliberare l'esclusione del socio **cooperatore**, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, l'organo amministrativo dovrà contestare le inadempienze commesse dal socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a cinque

giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci **cooperatori** esclusi, potrà essere applicata una penale per il solo fatto dell'inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento degli eventuali, maggiori danni effettivamente causati alla Cooperativa.

La penale sarà determinata dall'organo amministrativo, nella stessa deliberazione di esclusione in misura che potrà variare, secondo la gravità della inadempienza, da un minimo di Euro venticinque e centesimi ottantadue (Euro 25,82) fino ad un massimo, che non potrà mai superare l'intero importo della quota sociale. Le penali a carico dei soci **cooperatori** esclusi saranno devolute, su deliberazione dell'organo amministrativo, al fondo di riserva legale.

L'esclusione ha effetto con il ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato (rapporto mutualistico), salvo diversa e motivata deliberazione dell'organo amministrativo; contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci **cooperatori** che ne sono oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che **insorgessero** tra i soci **cooperatori** e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale di cui infra.

I soci **cooperatori**, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa tramite raccomandata, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 15

I soci **cooperatori** receduti o esclusi hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione gratuita e/o per ristorno.

La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio **cooperatore** diventa operativo eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende

il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.
Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale deliberata a carico dei soci **cooperatori** esclusi.
Il ristorno assegnato al socio **cooperatore** ai sensi dell'art. 2545-**sexies** C.C. , unitamente agli interessi legali, può essere liquidato in più rate entro il termine di 5 (cinque) anni.

Articolo 16

In caso di morte del socio **cooperatore**, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale, nella misura e nella modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Articolo 17

I soci **cooperatori** receduti o esclusi e gli eredi del socio **cooperatore** defunto dovranno richiedere per iscritto la liquidazione della quota sociale loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Articolo 18

Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91 possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, indicazione della propria attività di lavoro, dichiarazione di attenersi al presente Atto Costitutivo, regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; ammontare della quota che intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci **cooperatori**; precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili a titolo gratuito per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'organo amministrativo che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci **cooperatori** e compatibile con l'attività di

lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui il precedente articolo 9, lettere a), d), e); l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa e agli impegni assunti verso la medesima così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente articolo 13, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale dalla Cooperativa del socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsto per i soci **cooperatori**.

Articolo 19

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può offrire in sottoscrizione esclusivamente ad investitori qualificati e ad investitori professionali soggetti a vigilanza **prudenziale**, strumenti finanziari **partecipativi** privi di diritti di amministrazione nonché titoli di debito, ai sensi degli artt. 2526 terzo comma, 2483 C.C. e 111-**octies** delle norme di attuazione e **transitorie**.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- eventuali termini di scadenza o eventuali modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale, dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge in materia;

la disciplina sulle modalità di funzionamento di tali Assemblee è quella prevista dal presente Atto Costitutivo per le Assemblee generali e straordinarie, in quanto compatibili.

Articolo 20

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci **cooperatori** ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci **co-**

operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 7 del presente Atto Costitutivo, devono tuttavia effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge e comunque non superiore a cinque anni, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2422 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dagli artt. 10/11/12 del presente Atto Costitutivo, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per il socio **cooperatore**:

- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

- l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel tempo, con conseguente **inopportunità** del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui al precedente articolo 15.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio **cooperatore** deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dei soci **cooperatori**.

Articolo 21

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

a) 1. Dalle quote sociali, ciascuno del valore nominale non inferiore ad Euro venticinque e centesimi ottantadue (Euro

25,82) nè superiore ai limiti di legge, sottoscritte dai so-

ci **cooperatori** e dai soci volontari;

a) 2. Dagli strumenti finanziari **partecipativi** ex art. 2526, ultimo comma C.C.;

b) dal fondo di riserva legale;

c) da eventuali fondi di riserva straordinari;

d) dall'eventuale riserva **divisibile**;

e) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito e previsto per legge.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro di beni in natura e di crediti ai sensi degli artt. 2464 e 2465 C.C., da parte dei soci **cooperatori**.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa col suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte eventualmente aumentate per rivalutazione e/o per ristorno.

Le riserve comunque costituite, salvo quella di cui alla lettera e), non possono essere distribuite tra i soci **cooperatori**.

La riserva **divisibile** di cui alla lettera d) può essere distribuita esclusivamente ai sottoscrittori degli strumenti finanziari di cui all'art. 2526, ultimo comma C.C..

Articolo 22

Le quote dei soci **cooperatori** e dei soci volontari, sono nominative.

Le quote devono essere sottoscritte dai soci **cooperatori** immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione ed i relativi importi dovranno essere versati nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

La quota sottoscritta dal socio volontario dovrà essere versata immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della delibera di ammissione.

Nessun socio **cooperatore** né volontario può avere una quota il cui valore nominale superi il limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 23

Le quote sottoscritte dai soci **cooperatori** e dai soci volontari non possono essere sottoposte a pegni o a vincoli e neppure cedute con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo.

Il socio **cooperatore** o volontario che intende trasferire le proprie quote ne deve dare comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio **cooperatore**.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Articolo 24

L'esercizio sociale va dal giorno primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criterio di prudenza.

Nel bilancio dovranno essere riportati separatamente i dati delle attività svolte dai soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'organo amministrativo documenta nella nota integrativa la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 C.C. Indicando nella relazione di cui l'art. 2438 C.C.: i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità del carattere cooperativo della società, nella stessa relazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate nell'ammissione di nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni nel caso in cui la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa medesima; in caso di dilazione del termine l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 C.C..

Articolo 25

L'assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci **cooperatori** di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristoro, ai sensi dell' art. 2545 - **sexies** C.C. In tal caso, l'assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristoro operato dall'organo amministrativo o stabilito dall'apposito regolamento interno.

La stessa assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagate o da pagare compresi gli ammortamenti, **destinandoli** come segue:

- a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 L. n.59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;
- c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia di mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) un dividendo ai soci **cooperatori** e volontari, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo del capitale effettiva-

mente versato, qualora sussistano le condizioni di cui al-

l'art. 2545 **quinquies**, secondo comma C.C.;

e) un dividendo ai sottoscrittori degli strumenti finanziari **partecipativi** privi di diritti di amministrazioni nella natura stabilita dalla deliberazione assembleare di emissione;

f) un eventuale ristorno ai soci **cooperatori**, ai sensi dell'art. 2545-**sexies** C.C.;

g) eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili d'esercizio a fondo di riserva legale ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

Articolo 26

L'attribuzione del ristorno ai soci **cooperatori** viene effettuata, su proposta dell'organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente Atto Costitutivo.

Il ristorno è ripartito tra i soci **cooperatori** secondo i criteri più specificatamente ed analiticamente disciplinati dal regolamento interno e comunque conformemente ai seguenti criteri di carattere generale:

- in base al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto al monte ore totale di lavoro di tutti i soci;
- alla quantità di assenze effettuate.

Ai fini di cui sopra, per retribuzione si intende quanto corrisposto ai soci **cooperatori** in applicazione dei CCNL dei contratti integrativi individuali limitatamente alle somme imponibili ai fini contributivi.

Il ristorno può essere attribuito ai soci **cooperatori**:

- a) mediante integrazione delle retribuzioni complessive;
- b) mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

Articolo 27

I soci **cooperatori** riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Articolo 28

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio **cooperatore**, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito regola-

mento interno adottato dall'Assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art. 6 L. n. 142/2001.

Tale regolamento disciplina, tra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicati, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci **cooperatori**, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Articolo 29

L'assemblea può deliberare in favore dei soci **cooperatori** trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito dal regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione contributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, così come previsto in precedenza.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci **cooperatori**, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi aziendale da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Articolo 30

Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio dei Sindaci.

Articolo 31

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Atto Costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci **sottopongono** alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) l'eventuale distribuzione di **ristorni** dei soci **cooperatori**;
- 3) la nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché la loro revoca;
- 4) la determinazione della misura dei compensi da corrispon-

dersi agli amministratori, per la loro attività collegiale

ovvero all'Amministratore Unico;

5) la nomina se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, nonché la revoca dei componenti del Collegio Sindacale, l'elezione tra questi del Presidente e la determinazione dei compensi loro spettanti;

6) l'eventuale conferimento ai sensi dell'art. 2477, primo comma, C.C., e la revoca dell'incarico di revisore legale dei conti nonché la determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art.2409-bis C.C.;

8) le modificazioni dell'atto costitutivo;

9) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526, ultimo comma C.C.;

10) l'approvazione, con le maggioranze previste dal successivo articolo 33, del regolamento contenente i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci;

11) l'approvazione di qualsiasi altro regolamento interno;

12) la decisione di partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico nel caso di amministrazione affidata ad un amministratore unico;

13) la deliberazione, su istanza dell'aspirante socio cooperatore, sul mancato accoglimento della domanda ammissione di quest'ultimo da parte del Consiglio di Amministrazione;

14) l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 C.C., con le maggioranze previste dal successivo articolo 33;

15) la deliberazione secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, di piani di crisi aziendale e la definizione di forme di apporto anche economico da parte dei soci cooperatori per la soluzione della crisi stessa, nonché di eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci cooperatori;

16) la deliberazione sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai nuovi soci cooperatori;

17) la deliberazione circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché la determinazione delle penali da applicarsi ai soci esclusi, nel caso di amministrazione affidata ad un Amministratore Unico.

Le decisioni di competenza dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare (ai sensi dell'art. 2479-bis C.C.). L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto numero 7, può essere esercitata anche da ciascun socio. Essa è rinunciabile o transigibile da parte della cooperativa alle condizioni previste dall'art. 2476 C.C., con riferimento al numero dei voti spettanti ai soci.

Articolo 32

L'Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, nonché del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere alternativamente:

- a) affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza;
- b) comunicato mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Il consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma, usare qualsiasi altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio regionale. Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente articolo 24.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte gli amministratori lo credano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 33

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che siano titolari della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci della Cooperativa aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera validamente con la maggioranza favorevole dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.

In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche sociali, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenza, fra quelli

espressi dai soci presenti o rappresentati in Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

Articolo 34

Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano; esclusivamente per le elezioni delle cariche sociali si procederà, salvo deliberazione dell'Assemblea, col sistema della votazione a **scrutinio** segreto. E' in facoltà dell'organo amministrativo di ammettere, con l'avviso di convocazione dell'Assemblea il voto per corrispondenza ai sensi dell'art. 2535, ultimo comma, C.C..

In tal caso, qualora fossero poste in votazione proposte diverse da quelle indicate dall'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si **computeranno** ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Articolo 35

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci **cooperatori** che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio **cooperatore** ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta. I sottoscrittori degli strumenti finanziari, non hanno diritto di voto.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, purchè non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto mediante delega scritta;

ciascun socio delegato può rappresentare un solo socio.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto, menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto.

Articolo 36

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, ovvero, in caso di assenza o rinuncia di questi, rispettivamente dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano di età tra quelli presenti o da un socio eletto dall'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e/o rappresentanti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimità dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea nomina, con la stessa maggioranza, un segretario, e quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Articolo 37

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 2 (due) fino ad un massimo di 5 (cinque), eletti dall'Assemblea.

Gli Amministratori possono essere scelti tra i soci **cooperatori**, tra i soci volontari e tra i non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci **cooperatori**.

Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, o a revoca, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'Approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente Atto Costitutivo. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente, il Vice Presidente.

Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione ed al collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Articolo 38

Il Consiglio d Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta anche da un solo consigliere, con indicazione delle materie da discutere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgen-

ti, anche tramite telegramma, fax, o posta elettronica, in

modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La parità dei voti comporta la reiezione della proposta, le votazioni sono palesi.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in video conferenza od in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per proprio conto o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisamente la natura, i termini, l'origine e la portata se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

Articolo 39

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

Pertanto, compete al Consiglio di amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto dal presente Atto Costitutivo;
- c) gestire il collocamento degli strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente Atto Costitutivo;
- d) compilare i regolamenti interni e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;

f) deliberare su tutte le altre materie di sua competenza;

g) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente;

h) nominare un direttore, determinandone le funzioni e le retribuzioni;

i) assumere o licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

J) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;

l) comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci **cooperatori** inadempienti;

m) promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;

n) deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli, che, per disposizioni di legge o del presente atto, siano riservati all'Assemblea generale.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sarà competente a deliberare sulle materie ad esso delegate, ferma restando l'applicazione dell'art. 2436 C.C. (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni).

Articolo 40

In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.

Articolo 41

I soci, che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 42

Il Presidente del consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto od in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede

affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Articolo 43

L'Assemblea ha la facoltà di sostituire, in qualsiasi momento, il Consiglio di Amministrazione con un Amministratore Unico e quest'ultimo con un Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore Unico, che dovrà essere comunque nominato tra i soci **cooperatori**, competeranno tutti i poteri e gli obblighi e si applicheranno tutte le norme stabilite dal presente Atto Costitutivo per il Consiglio di Amministrazione e per il Presidente dello stesso, ad eccezione dell'ammissione, del recesso e dell'esclusione dei soci, nonché della determinazione delle penali da applicarsi ai soci esclusi, che, in tal caso, saranno riservate alla competenza dell'Assemblea.

Articolo 44

Il Collegio Sindacale è nominato nei casi previsti dall'art. 2543 C.C. e successive modificazioni.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'Assemblea avrà la facoltà di nominare un Collegio Sindacale o un revisore. Qualora nominato, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato **ricostituito**.

Articolo 45

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dell'Atto Costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

In tutti i casi di nomina, il Collegio Sindacale esercita inoltre la revisione legale dei conti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art.2429 C.C. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre che ad effettuare accertamenti periodici.

Di ogni ispezione anche individuale, dovrà compilarsi verba-

le da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché la responsabilità di cui alle norme di legge in materia. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 46

Ove l'Assemblea eserciti la facoltà di cui al secondo comma del precedente articolo 44, la revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati della revisione legale dei conti e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409 - **quinquies**, primo comma, C.C..

Il revisore incaricato della revisione legale dei conti:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Articolo 47

Le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero **instaurate** nei loro confronti, connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o più in generale all'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di mediazione secondo le previsioni del regolamento di mediazione dell'Organismo istituito dalla Camera di Commercio di Teramo cui le parti si riportano.

Ogni controversia non definita nei termini del citato regolamento tramite mediazione come prevista al comma precedente, sarà deferita alla decisione di un arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal competente Organismo di Arbitrato isti-

tuito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed

Agricoltura di Teramo secondo il relativo regolamento.

I regolamenti a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio della procedura.

Articolo 48

E' fatto divieto di:

- a. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. distribuire le riserve fra i soci **cooperatori**.

Articolo 49

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto dal capitale sociale i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Al momento dello scioglimento, i soci della Cooperativa saranno privilegiati nel rimborso delle rispettive quote ed azioni nel seguente ordine: sottoscrittori degli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2526, ultimo comma C.C.; soci **cooperatori**.

Articolo 50

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e ne stabilirà i poteri.

Articolo 51

Per quanto non previsto dal presente Atto Costitutivo, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del codice civile, le leggi speciali in materia di società cooperative nonché le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Articolo 52

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico che rimarrà in carica fino a revoca.

Viene nominata Amministratore Unico la signora **Sacomandi Vanessa**, generalizzata come in comparsa, la quale dichiara di accettare l'incarico a lei conferito e chiede ai sensi dell'art. 2383, quarto comma, del codice civile, l'iscrizione della sua nomina al Registro delle Imprese; dichiara che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e delega me Notaio ad espletare tale adempimento.

La Signora Saccomandi Vanessa, quale Amministratrice Unica, dichiara di aver ricevuto dalle socie, nelle proporzioni sopra specificate, la complessiva somma di euro centocinquanta e centesimi zero in buone valute legali ed attesta che il ca-

pitale sociale è interamente versato.

Articolo 53

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società ed ammontano presumibilmente ad Euro novecento e centesimi zero (Euro 900,00)

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia su mie istruzioni e parte a mano da me Notaio e da me letto alle comparenti che, a mia domanda, lo dichiarano interamente conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono essendo le ore nove e minuti trentadue.

Occupi tredici fogli per pagine intere cinquanta e righe ventidue della presente cinquantunesima pagina fin qui.

Firmato in originale:

= SACCOMANDI VANESSA =

= PARISANI BIANCA =

= RUGGIERI SABRINA =

= = CIAMPINI BIAGIO Notaio = =

Atto registrato presso l'Ufficio Territoriale di Giulianova in data 18 febbraio 2015 al n° 915 serie 1T.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Teramo autorizzata con provv.prot.n. 7068/94 dell'8 giugno 1994 del Ministero delle Finanze.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.